

RISOLUZIONE N. 56/E

Roma, 14 agosto 2013

***Oggetto: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana di L'Aquila istituita ai sensi dell' articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni - decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012***

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede, al comma 340, le zone franche urbane e, ai commi da 341 a 341-ter, le agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nelle predette zone franche urbane.

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, all'articolo 10, comma 1-bis, ha previsto l'applicazione di tali agevolazioni ai territori comunali della provincia di L'Aquila individuati e perimetrati dal CIPE quali zona franca urbana.

Con deliberazione 13 maggio 2010, n. 39/2010, il CIPE ha disposto l'individuazione e la perimetrazione della zona franca urbana del Comune di L'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono state stabilite le modalità per la

concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla Zona Franca Urbana di L'Aquila.

Tale decreto ha disposto, in particolare, che le agevolazioni previste alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'articolo 1 della citata legge, sono fruite, nei limiti dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico, in occasione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 agosto 2013 sono definite le modalità e i termini di fruizione delle predette agevolazioni.

Per consentire l'utilizzo dei benefici in parola in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato *esclusivamente* attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6845” denominato “Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L'Aquila – art. 10, c. 1-bis, del d.l. n. 39/2009”**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*” ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce l'agevolazione, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Paolo Savini